

**ACCORDO DI CONTITOLARITA'
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 26, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR")**

tra

il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito C.N.S.A.S.), con sede legale in Milano, Via E. Petrella 19, 20124 Milano, CF 10090520155 - P. IVA n. 12172820156, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Maurizio Dellantonio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali gestiti nel corso dello svolgimento della propria attività istituzionale

e

il Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte (S.A.S.P.), Servizio Regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito S.A.S.P.-C.N.S.A.S., con sede legale in Grugliasco (To) in Via Sabaudia 134, CF 97562820015 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Luca Gaj Arcota in qualità di titolare del trattamento dei dati personali gestiti nel corso dello svolgimento della propria attività istituzionale

(C.N.S.A.S. e C.N.S.A.S.-S.A.S.P., di seguito i "**Contitolari**")

Premesso che,

- (a) il C.N.S.A.S. è un'associazione riconosciuta dallo Stato italiano, avente ad oggetto il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale; il C.N.S.A.S. contribuisce, inoltre, alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna oltre che delle attività speleologiche;
- (b) le attività istituzionali e quanto previsto per legge sono espletate dal C.N.S.A.S. sul territorio nazionale attraverso i 21 Servizi regionali e provinciali in cui si articola il Corpo (diciannove Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano);
- (c) con la Legge 26 gennaio 1963, n. 91, Legge 18 febbraio 1992, n. 162, Legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modifiche e integrazioni, lo Stato ha disciplinato, infatti, l'attività del C.N.S.A.S. che è incaricato di svolgere a tutti gli effetti di legge un pubblico servizio. In particolare, lo Stato ha riconosciuto e sancito "*il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS del Club alpino italiano CAI*", definendone, altresì, le finalità. La medesima disposizione, ha previsto che "*le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo*";
- (d) per lo svolgimento delle attività previste per finalità d'istituto e per obblighi di legge, cui sono preposti, i Contitolari hanno dunque necessità di raccogliere e trattare dati personali dei soggetti soccorsi, dei soci (volontari ed aspiranti volontari), dei dipendenti e dei soggetti a diverso titolo afferenti i servizi di soccorso ed elisoccorso, secondo le modalità, termini e condizioni di seguito indicate;
- (e) in particolare, la tipologia di dato personale raccolto e trattato attiene, tra l'altro, ai dati anagrafici, al codice fiscale, data di nascita, dati relativi all'ubicazione e geolocalizzazione, dati relativi allo stato di salute (sia per finalità assicurative sia per finalità di soccorso), dati di contatto, incluso ove del caso, numeri di telefono fisso e cellulare e indirizzi e-mail (di seguito, i "**Dati Personali**");



- (f) ai fini del presente accordo di contitolarità, i Dati Personali devono essere trattati e, nello specifico registrati, organizzati, conservati, modificati, estratti, consultati, usati, comunicati mediante trasmissione, limitati, cancellati o distrutti mediante sistemi informatici in titolarità del C.N.S.A.S. e del S.A.S.P.-C.N.S.A.S.;
- (g) il C.N.S.A.S. ed il S.A.S.P.-C.N.S.A.S. intendono, quindi, concludere il presente accordo di contitolarità al fine di disciplinare i reciproci ruoli e responsabilità con riferimento alla contitolarità dei Dati Personali;
- (h) a completamento della disciplina contrattualmente stabilita all'interno del presente accordo, il C.N.S.A.S. e il S.A.S.P.-C.N.S.A.S. adottano, su proposta del C.N.S.A.S., uno specifico Regolamento nell'ambito del quale saranno stabilite le modalità ed i termini del trattamento dei dati personali degli interessati, oltre che le indicazioni operative che dovranno essere espressamente seguite da tutti i soggetti autorizzati al trattamento all'interno di ciascuno e tutti i Contitolari;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

1. OGGETTO

Il presente accordo ha ad oggetto la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità dei Contitolari relativamente al trattamento dei Dati Personali.

2. OBBLIGHI DEI CONTITOLARI

I Contitolari si impegnano ad effettuare le operazioni di conservazione e trattamento nel rispetto delle disposizioni previste dal G.D.P.R. e, in particolare, a:

- a) vigilare sulla puntuale osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) designare i responsabili del trattamento dei dati personali, tra i soggetti fisici e giuridici esterni ai Contitolari che, per affidabilità, esperienza e capacità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza, con espressa indicazione dei relativi poteri ed impartendo le specifiche istruzioni cui gli stessi devono attenersi nel trattamento dei Dati Personali;
- c) individuare nell'ambito delle rispettive strutture organizzative i soggetti ai quali affidare la qualifica di soggetti autorizzati al trattamento, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni del G.D.P.R. ed individuando espressamente il relativo ambito di trattamento;
- d) adottare, nella misura in cui ciò sia possibile, le misure tecniche ed organizzative adeguate a (i) garantire un livello di sicurezza adeguato, (ii) dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (*i.e.* diritto di accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) e (iii) consentire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli ricompresi tra l'art. 32 e l'art. 36 del G.D.P.R., semplificando le modalità per il riscontro al richiedente e riducendo i relativi tempi, fermo restando quanto previsto nei successivi artt. 3.4 e 4.3 del presente accordo;
- e) adottare le misure e le precauzioni necessarie ad un corretto trattamento dei Dati Personali rientranti in particolari categorie (*i.e.* dati relativi allo stato di salute degli interessati), garantendo in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9 del G.D.P.R.;
- f) notificare all'altro Contitolare qualsivoglia violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali non appena si sia venuti a conoscenza



dell'evento, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascun Contitolare di effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e, ove necessario, al/agli interessato/i ai sensi degli artt. 33 e 34 del G.D.P.R.;

- g) non svolgere alcuna operazione di trattamento – compresa la comunicazione e la diffusione a soggetti terzi – diversa da quelle indicate nell'Informativa consegnata agli interessati e per cui sia stato rilasciato il consenso e alle sue eventuali evoluzioni eventualmente concordate tra i Contitolari.

3. OBBLIGHI DI GESTIONE DEI CONSENSI

- 3.1. I Contitolari si obbligano a fornire agli interessati, al momento della prima raccolta dei Dati Personali, adeguata informativa, secondo le prescrizioni richieste agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. e ad ottenere il rilascio del consenso, laddove necessario, assicurandosi che l'interessato restituisca quest'ultimo documento, diligentemente compilato e firmato in formato cartaceo, ovvero in formato telematico.
- 3.2. Le scelte dell'interessato relativamente alla volontà di prestare o negare il proprio consenso per i singoli trattamenti individuati, devono essere registrate, senza ritardo, dal Contitolare competente.
- 3.3. Inoltre, per poter comprovare la liceità del trattamento posto in essere, in ottemperanza al principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 2 del G.D.P.R., osservando le prescrizioni previste al precedente art. 2 del GDPR, ciascun Contitolare, per i consensi di propria competenza, si impegna a conservare il documento sottoscritto dall'interessato ed a trasmetterne una copia all'altro Contitolare per propria archiviazione.
- 3.4. Al fine di adottare le misure idonee a consentire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del G.D.P.R., i Contitolari si impegnano reciprocamente a comunicarsi, per iscritto, senza ritardo e comunque entro 5 giorni lavorativi, ogni richiesta ricevuta dagli interessati ai sensi degli articoli menzionati, non ponendo in essere azioni o comunicazioni nei confronti di tali interessati, se non previo reciproco accordo, al fine di garantire ad entrambi i Contitolari di porre in atto un'attività tra loro coordinate ed evitare così pregiudizi all'interessato.
- 3.5. Fermo restando tutto quanto sopra, i Contitolari si impegnano in ogni caso ad adottare, su proposta del C.N.S.A.S. e far rispettare dai propri soggetti autorizzati al trattamento, un regolamento sul trattamento dei dati personali reso disponibile da ciascuno di loro, avente ad oggetto le modalità ed i termini del trattamento dei dati personali degli interessati, oltreché le indicazioni operative che dovranno essere seguite da tutti i soggetti autorizzati al trattamento all'interno di ciascuno e tutti i Contitolari.

4. ULTERIORI OBBLIGHI DEI CONTITOLARI

- 4.1. I Contitolari si obbligano ad aggiornare i sistemi tecnologici ed informatici, qualora ciò si renda necessario al fine di implementare ulteriori misure tecniche ed organizzative - rispetto a quelle ad oggi attuate - idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del G.D.P.R.
- 4.2. Al fine di un coordinato e puntuale riscontro agli interessati, ciascun Contitolare si impegna, altresì, ad adottare misure idonee a consentire, senza ritardo, l'effettivo esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. 15 e seguenti del G.D.P.R., predisponendo specifiche procedure di semplificazione nell'ambito del sistema tecnologico ed informatico, sia nei casi in cui la richiesta giunga direttamente ad un Contitolare da parte dell'interessato, secondo le modalità fornite nell'Informativa, sia a fronte della comunicazione da parte dell'altro Contitolare ai sensi dell'articolo 3.4. del presente accordo.

5. RESPONSABILITA'

- 5.1. Come previsto dal G.D.P.R., l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascuno dei Contitolari. Fermo restando quanto sopra, i Contitolari convengono sin da ora quanto segue relativamente alle rispettive responsabilità.
- 5.2. Ciascun Contitolare sarà ritenuto esclusivo responsabile, obbligandosi sin da ora a tenere indenne l'altro Contitolare, relativamente a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare all'altro Contitolare da:
- inadempimento del presente accordo e più nello specifico delle obbligazioni a proprio carico sopra indicate;
 - inadempimento del regolamento che verrà adottato dai Contitolari in conformità all'art. 3.5 che precede;
 - inadempimento o l'inosservanza delle obbligazioni previste a carico del titolare del trattamento da parte del G.D.P.R. indipendentemente dall'esistenza del presente accordo;
 - attività posta in essere con riferimento ai Dati Personali dai propri responsabili o incaricati al trattamento nominati ai sensi dell'art. 2 del presente accordo o, più in generale, da propri dipendenti e consulenti, o da terzi a cui ciascun Contitolare abbia fornito o consentito l'accesso.
- 5.3. Fermo restando quanto sopra, con riferimento ai Dati Personali, ciascun Contitolare si obbliga a comunicare immediatamente all'altro Contitolare la notifica di qualsivoglia provvedimento da parte dell'Autorità Garante o accesso della stessa nonché l'esistenza di un contenzioso anche solo potenziale con gli interessati.

6. CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA I CONTITOLARI

- 6.1. Qualora il rapporto tra i Contitolari dovesse cessare per qualsivoglia motivo, i Contitolari si obbligano sin da ora a continuare a trattare i Dati Personali esclusivamente per le finalità previste nell'Informativa.
- 6.2. In tale evenienza, i Contitolari si danno, inoltre, reciprocamente atto che, ferma restando la possibilità per gli interessati di esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi, essi continueranno ad essere responsabili per il trattamento dei Dati Personali in virtù di quanto previsto all'articolo 5.


7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie fra i Contitolari con riferimento al presente accordo, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 23 maggio 2018

IL C.N.S.A.S.
(Maurizio Dellantonio)



IL S.A.S.P. C.N.S.A.S.
(Luca Giallari)

